



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1743** del **07/09/2026**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: Riconoscimento congedo parentale al 100% al dipendente matr. 1302, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs. n. 80/2015 – periodo dal 07/09/2026 al 17/09/2026 (totale 11 gg).

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 000000000003



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1743** del **07/09/2026**

L'E.Q. del Servizio Personale e Organizzazione

PREMESSO che l'art. 43, comma 1 del 15 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali stabilisce che: "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.";

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, il quale ha stabilito che:

1. *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi."*

2. *"Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi."*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 34, comma 1, del suddetto Decreto, a mente del quale: *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2"*;

ATTESO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001, fa espressamente salva l'applicazione delle *"condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione"*, rispetto alle previsioni recate dallo stesso Decreto;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 199 del 30/12/2025, che ha modificato gli artt. 32, 34 e 36 del D.Lgs 151/2001, in base alle quali dal 1° gennaio 2026 per i genitori lavoratori dipendenti il limite temporale di fruizione del congedo parentale è stato esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio, (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento)

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 43, comma 3, del C.C.N.L. del 15 maggio 2018, che prevede una disposizione di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni del congedo parentale ex art. 32, affermando che: *"Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2."*;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1743** del **07/09/2026**

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 45 del C.C.N.L. del 16/11/2022, in base al quale continua ad applicarsi il trattamento più favorevole per i primi 30 gg;

VISTA la richiesta pervenuta, agli atti dell'Ufficio in data 03/09/2026 ed autorizzata dal Responsabile, del dipendente matr. 1302, assegnato al Servizio Viabilità di questo Ente, di poter usufruire di un congedo parentale retribuito al 100%, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001, modificato dal D Lgs. n. 80/2015, in favore della figlia, S.R., nata il 18/09/2012, per il periodo dal 07/09/2026 al 17/09/2026 compresi, per un totale di giorni 11 (undici);

ACCERTATO, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, che il dipendente non risulta aver avanzato precedenti richieste;

VISTA la dichiarazione che attesta che l'altro genitore non ha precedentemente usufruito del congedo parentale per lo stesso motivo;

RITENUTO, vista l'età del figlio e il computo complessivo di fruizione di precedenti periodi di congedo parentale, che sussistano i presupposti di legge per riconoscere il periodo di congedo richiesto, con retribuzione al 100%;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI RICONOSCERE, al dipendente matr. 1302, giusta richiesta pervenuta al Servizio Personale e Organizzazione, agli atti dell'Ufficio, ed autorizzata dal Responsabile, il congedo parentale retribuito al 100%, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001, modificato dal D Lgs. n. 80/2015, in favore della figlia S.R., nata il 18/09/2012, per il periodo dal 07/09/2026 al 17/09/2026 compresi, per un totale di giorni 11 (undici);

DI DARE ATTO che, per i primi 30 giorni di congedo al dipendente è riconosciuta la retribuzione al 100% e che tali periodi non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione della 13^a mensilità, mentre i periodi successivi (fino alla concorrenza del limite di 6 mesi) sono retribuiti al 30% e sono coperti da contribuzione figurativa.

L'E.Q. del Servizio Affari del Personale
Dott.ssa Isabella Bonacci